



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 giugno 2021
(OR. en)

10209/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0177(NLE)**

**PECHE 235
UK 165**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 357 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 357 final.

All.: COM(2021) 357 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.6.2021
COM(2021) 357 final

2021/0177 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania¹ istituisce un quadro di buona governance giuridica, ambientale, economica e sociale delle attività di pesca svolte dalle navi dell'Unione nelle acque soggette alla giurisdizione mauritana. Il protocollo relativo all'attuazione dell'accordo² prevede, per le navi dell'Unione, possibilità di pesca suddivise in sette categorie.

Il 15 novembre 2020 il protocollo è stato prorogato mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania³.

Ad oggi, il regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio⁴, che ripartisce le possibilità di pesca a norma dell'accordo tra gli Stati membri dell'UE, comprende ancora il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il 31 gennaio 2021 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea sulla base dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Nell'accordo di recesso⁵ è stato stabilito un periodo di transizione che si è concluso il 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021, pertanto, il diritto dell'Unione non è più applicabile al Regno Unito.

Di conseguenza, le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero essere soppresse dal regolamento (UE) 2019/1919 e riassegnate a decorrere dal 1° gennaio 2021. La presente proposta modifica il regolamento in modo da ridistribuire le possibilità di pesca del Regno Unito tra gli Stati membri che beneficiano di possibilità di pesca nella stessa categoria in proporzione alle ripartizioni degli Stati membri. Tale ripartizione non pregiudica future assegnazioni nell'ambito dei prossimi protocolli. La presente proposta modifica il regolamento in modo tale da revocare le licenze trimestrali detenute dal Regno Unito.

¹ Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

² Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).

³ Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 3).

⁴ Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 297I del 18.11.2019, pag. 5).

⁵ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

Totali ammissibili di catture (TAC) provvisori ai sensi dell'articolo 499 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda le possibilità di pesca relative al 2021 e, per determinati stock, relative al 2022, a norma dei regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio

Dal gennaio 2021 la situazione del settore pesca dell'Unione è cambiata, anche per quanto riguarda il quadro giuridico dell'UE e del Regno Unito applicabile alla sua gestione nelle rispettive zone di regolamentazione. Quali firmatari dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁶ e tenuto conto delle loro potenziali divergenze a livello di valutazioni e orientamenti politici, sia l'Unione che il Regno Unito hanno esercitato per la prima volta i loro rispettivi ruoli nell'ambito di consultazioni interminabili, ma alla fine proficue, culminate in un'intesa sui TAC definitivi per il 2021 e, per determinati stock, per il 2022.

In mancanza di un accordo con il Regno Unito sulle possibilità di pesca a decorrere dagli inizi del 2021, ogni parte ha applicato TAC provvisori ai sensi dell'articolo 499 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per gli stock condivisi tra l'Unione e il Regno Unito. Nei regolamenti (UE) 2021/91⁷ e (UE) 2021/92⁸ del Consiglio, l'Unione aveva fissato TAC provvisori applicabili fino al 31 luglio 2021 per le navi che esercitavano attività di pesca nelle acque dell'Unione, di paesi terzi e internazionali. Tali TAC provvisori miravano a garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili dell'UE in vista delle consultazioni UE-Regno Unito allora in corso.

Consultazioni con il Regno Unito sulla possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

L'Unione ha intavolato con il Regno Unito una serie di consultazioni, ai sensi delle disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento relativo alla politica comune della pesca (regolamento sulla PCP)⁹, degli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali¹⁰ e per il Mare del Nord¹¹ e della decisione del Consiglio relativa alla posizione da

⁶ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

⁷ Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

⁸ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

⁹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano

adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito al fine di concordare le possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022¹².

La Commissione ha svolto le consultazioni in totale coordinamento con il Consiglio. La commissione per la pesca (PECH) del Parlamento europeo è stata coinvolta tramite l'organizzazione periodica di riunioni informative e di aggiornamento.

Durante le consultazioni la Commissione, nel concordare i livelli dei TAC per gli stock bersaglio e per gli stock di catture accessorie, si è basata su quanto stabilito nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e sul quadro giuridico dell'Unione applicabile. Analogamente, nel concordare l'approccio analitico e precauzionale sugli stock nel corso delle medesime consultazioni, essa si è basata sui migliori pareri scientifici a disposizione, in particolare quello del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Il 2 giugno 2021 la Commissione ha concordato con il Regno Unito, in linea di principio, la fissazione di numerosi TAC ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e dell'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per il 2021 (stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo). L'accordo di massima è stato redatto sotto forma di verbale scritto, firmato l'11 giugno 2021 dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ed è stato approvato dal Consiglio in data 11 giugno mediante decisione basata sul suo documento 9512/21 PECHE 184/UK 145.

La conclusione delle consultazioni introduce possibilità di pesca concordate e garantite sia per l'Unione che per il Regno Unito per il 2021 (e per alcuni stock di acque profonde per il 2022) nel quadro di disposizioni concernenti l'accesso che consentono alle navi di ciascuna parte di sfruttare reciprocamente tali possibilità di pesca nelle acque della controparte.

In mancanza di una conclusione concordata delle consultazioni e di soluzioni di compromesso ad essa associate, necessarie in alcuni casi specifici, sarebbero stati applicati TAC non concordati. La fissazione unilaterale dei TAC da parte dell'Unione e del Regno Unito avrebbe messo a rischio sia la gestione sostenibile di tali stock condivisi sia la parità di condizioni per gli operatori dell'Unione previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e dall'articolo 33 del regolamento sulla PCP.

È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 con possibilità di pesca definitive, tenuto conto del verbale concordato con il Regno Unito. Grazie a tali possibilità di pesca per il 2021 (e per alcuni stock di acque profonde per il 2022) sarà possibile esercitare le attività di pesca in modo sostenibile dal punto di vista ambientale nel lungo periodo, gestendole coerentemente all'obiettivo di ottenere

¹² tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito al fine di concordare le possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022, doc. n. 6414/21.

benefici economici, sociali e occupazionali e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare e promuovendo nel contempo la parità di condizioni per gli operatori dell'Unione in caso di stock condivisi con i paesi terzi nelle acque sia di questi ultimi che dell'Unione.

I TAC per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si applicano nel 2021, mentre i TAC per determinati stock di acque profonde riguardano il periodo 2021-2022.

Proposta della Commissione mirante all'attuazione del verbale concordato ai sensi dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ai fini della modifica dei regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio

Nell'adottare la sua proposta di attuazione del verbale concordato per particolari livelli di TAC, la Commissione ha tenuto conto di vari parametri, tra cui: i) le flessibilità previste dal regolamento sulla PCP a causa dell'applicazione dell'obbligo di sbarco; ii) la necessità di tener conto di situazioni di pesca multispecifica e di contingente limitante; iii) le possibilità di trasferire i contingenti sia all'interno dell'UE sia con il Regno Unito; iv) le detrazioni dei TAC derivanti dalle deroghe all'obbligo di sbarco; v) il livello della quota UE dello stock in una particolare zona geografica; vi) l'utilizzo dello stock nel 2020; vii) l'esigenza di garantire una crescita significativa della biomassa negli stock al di sotto del B_{lim} ; e viii) l'approccio precauzionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento sulla PCP.

Gli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio hanno istituito misure tecniche, tra cui misure correttive previste dal piano pluriennale per le acque occidentali, miranti a diminuire le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti e di gadidi nel Mare d'Irlanda e nelle acque a ovest della Scozia. Si trattava di misure funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate nel corso di attività di pesca multispecifica, dal momento che, senza di esse, tali livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie. Sebbene non siano state concordate ulteriori misure tecniche con il Regno Unito, in particolare per gli stock catturati nelle attività di pesca multispecifica, queste misure tecniche rimangono necessarie per consentire la fissazione dei TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti nel presente regolamento. La Commissione propone pertanto di mantenere le misure tecniche funzionalmente collegate alle possibilità di pesca di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, che comportano una maggior selettività nella pesca di stock bersaglio sani senza danneggiare lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell'Unione. Tali misure si applicano fino alla data in cui diventerà applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241¹³, che modifichi l'allegato VI di tale regolamento introducendo

¹³ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

misure tecniche corrispondenti per le acque nordoccidentali. La raccomandazione congiunta presentata dagli Stati membri che propone l'adozione delle misure tecniche corrispondenti mediante un atto delegato è stata valutata positivamente dallo CSTEP. In mancanza di qualsiasi misura tecnica concordata con il Regno Unito, le misure proposte in tale raccomandazione congiunta non sono condizionate dal verbale e possono essere incluse nell'atto delegato attualmente in fase di preparazione.

Altre disposizioni relative alle possibilità di pesca per il 2021

La proposta tiene anche conto dei risultati delle consultazioni annuali tra l'UE e le Isole Fær Øer sugli scambi di determinati TAC e l'accesso alle acque reciproche.

La proposta risponde inoltre alla necessità di fissare possibilità di pesca definitive per l'acciuga nelle zone CIEM 9 e 10 in seguito alla pubblicazione del parere scientifico.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate secondo gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono coerenti con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive discendono dagli obblighi di cui all'articolo 2 del regolamento sulla PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio

La modifica non incide sulle condizioni di pesca stabilite nell'accordo e nel protocollo di attuazione. Non sono pertanto necessarie una valutazione ex post, una consultazione dei portatori di interessi o una valutazione d'impatto.

Regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative. Durante le consultazioni con il Regno Unito sulle possibilità di pesca, si è provveduto ad informare e consultare i portatori di interessi (segnatamente, i rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni del settore pesca) e sono stati mantenuti contatti con le amministrazioni nazionali grazie ad un coordinamento assiduo. I consigli consultivi sono stati periodicamente informati dei progressi delle consultazioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sul parere scientifico del CIEM.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta intende evitare l'adozione di strategie a breve termine per privilegiare, al contrario, decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine che includano i piani pluriennali vigenti per la gestione della pesca nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali. Tiene inoltre conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi, nel caso in cui esse abbiano ricevuto il parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione, tra l'altro, è stata debitamente elaborata sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011)891), nell'ambito della quale l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (*Maximum Sustainable Yield*, MSY) è stato oggetto di analisi approfondita. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per quanto riguarda gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio

La proposta non modifica le condizioni stabilite nell'accordo e nel relativo protocollo di attuazione.

Regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio

- **Totale ammissibile di catture**

In linea con l'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i TAC e i contingenti concordati con il Regno Unito e riportati nel verbale scritto corrispondono alle quote dell'Unione concordate nel quadro dell'accordo, come indicato negli allegati 35 e 36 di quest'ultimo. I TAC e i contingenti in questione si basano sul parere del CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022, e sono in linea con gli obiettivi e i principi enunciati nella rubrica "Pesca" dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

In linea con l'obiettivo principale di conservazione della politica comune della pesca stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP e dall'articolo 3, paragrafo 1, dei piani pluriennali per le acque occidentali e per il Mare del Nord, l'Unione ha concordato con il Regno Unito i TAC per gli stock con un parere F_{MSY} (parere con livelli di possibilità di pesca che esprimono una pressione di pesca tale da garantire l' MSY).

Quattro TAC per gli stock con valutazione MSY e i TAC con parere di zero catture sono fissati a livelli che tengono conto delle catture accessorie inevitabili e della prevenzione dei rigetti in mare in situazioni di pesca multispecifica con altre specie. Tre di questi stock hanno livelli di TAC e di catture accessorie concordati (merluzzo bianco nel Mar Celtico, merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia, merlano nel Mare d'Irlanda), mentre per uno stock (aringa nel Mar Celtico) è stato fissato un TAC di monitoraggio/TAC sentinella a seguito delle indicazioni del CIEM per il livello di tale TAC. Per i tre stock demersali del gruppo è stata garantita l'applicazione di requisiti aggiuntivi nel quadro dei piani pluriennali tramite l'applicazione continuativa di misure tecniche correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca per gli stock bersaglio in questi tipi di attività di pesca multispecifica. In tre dei quattro stock, la biomassa crescerà nel contesto dei TAC concordati. Per alcuni stock correlati rientranti nella pesca multispecifica, i risultati delle consultazioni hanno inoltre garantito possibilità di pesca nel livello inferiore dell' F_{MSY} (ad esempio, nel Mar Celtico) allo scopo di ridurre la pressione generale nelle attività di pesca interessate.

La proposta elenca 43 TAC per stock con parere precauzionale. Su questi TAC l'Unione ha cercato di raggiungere un'intesa tenendo conto dei pareri di riferimento del CIEM corrispondenti e dell'approccio precauzionale stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP. Sebbene i TAC siano per la maggior parte concordati a livelli conformi o inferiori a quelli suggeriti dai pareri del CIEM, alcuni di essi sono stati fissati a livelli atti ad evitare il fenomeno dei contingenti limitanti e a tener conto delle specificità della pesca multispecifica, come indicato all'articolo 4, paragrafo 5, dei piani pluriennali. Inoltre, alcuni dei livelli dei TAC sono stati concordati nell'ottica degli obiettivi socioeconomici e di stabilità enunciati dalla politica comune della pesca.

Per un numero molto esiguo di stock condivisi si è ritenuto doveroso rimodulare la posizione dell'UE al fine di conseguire un risultato generale reputato necessario e auspicabile dal punto di vista sia della sostenibilità che di considerazioni socioeconomiche, inclusa l'esigenza di promuovere la parità di condizioni.

Nell'applicare i risultati delle consultazioni con il Regno Unito all'interno del quadro giuridico dell'UE è opportuno rispettare quanto previsto dagli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento sulla PCP e le disposizioni applicabili dei rispettivi piani pluriennali.

TAC che si discostano di oltre il 20 % dai livelli dei TAC fissati in precedenza

Al momento dell'adozione dei piani pluriennali per le acque occidentali e per il Mare del Nord la Commissione ha dichiarato che, nel caso in cui avesse proposto di fissare TAC che si discostassero di oltre il 20 % dal livello dei TAC fissati in precedenza, tali casi sarebbero stati elencati nella relazione di tale sua proposta, presentando se del caso le motivazioni alla base delle variazioni dei TAC. Pertanto, nell'ambito degli stock condivisi con il Regno Unito, la Commissione fornisce di seguito le spiegazioni per le variazioni principali dei TAC incluse nella presente proposta.

Codice TAC	Nome	TAC 2020 (t)	TAC 2021 (t)¹⁴	Variazione in percentuale (arrotondata)	Motivazione
ARU/1/2.	Argentina (1, 2)	90	59	-34 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito
ARU/3A4-C	Argentina (Mare del Nord)	1 234	809	-34 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito
BLI/03A-	Molva azzurra (3a)	5	4	-30 %	A seguito di parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito

¹⁴ Come indicato nel verbale scritto prima delle detrazioni dei TAC risultanti dalle deroghe relative all'obbligo di sbarco.

BLI/12INT-	Molva azzurra (acque internazionali della zona 12)	137	96	-30 %	A seguito di parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito
BSF/56712-	Pesce sciabola nero (acque occidentali)	2 470	1 929	-22 %	Sulla base di un parere scientifico, con riduzione delle fluttuazioni interannuali, e d'intesa con il Regno Unito
HAD/7X7A34	Eglefino (Mar Celtico)	10 859	15 000	+38 %	Fissato al di sotto del parere MSY del CIEM nel quadro di considerazioni sulla pesca multispecifica nel Mar Celtico e d'intesa con il Regno Unito
NEP/*07U16	Scampi (Banco Porcupine)	2 637	3 290	+24 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito
NOP/2A3A4	Busbana norvegese (Mare del Nord)	72 500	128 300	+77 %	Fissato al di sotto del valore F_{MSY} , d'intesa con il Regno Unito. Forti fluttuazioni rispetto allo scorso anno, motivate dal ciclo vitale breve della specie.
PLE/7DE	Passera di mare (Manica)	9 154	11 920	+30 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito
POK/56-14	Merluzzo carbonaro (acque ad ovest della Scozia)	8 280	6 175	-25 %	A seguito di decisione adottata durante le consultazioni tra UE, Regno Unito e Norvegia.
POL/07	Merluzzo giallo (7)	12 163	9 426	-23 %	Sulla base di un parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito
POL/56-14	Merluzzo giallo (acque ad ovest della Scozia)	238	184	-23 %	Sulla base di un parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito
PRA/2AC4-C	Gamberetto boreale (Mare del Nord)	1 200	660	-45 %	Sulla base di un parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito

RJE/7FG	Razza dagli occhi piccoli (7fg)	192	123	-36 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito
RNG/8X14-	Granatiere di roccia (zone 8, 9, 10, 12, 14)	2 281	1 545	-32 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito
SAN/2A3A4	Cicerello (Mare del Nord, tutti i banchi)	228 837	92 500	-60 %	Fissato al di sotto del parere F_{MSY} , d'intesa con il Regno Unito. Forti fluttuazioni rispetto allo scorso anno, motivate dal ciclo vitale breve della specie.
SOL/07A	Sogliola (Mare d'Irlanda)	457	768	+68 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito
SOL/07E	Sogliola (Manica occidentale)	1 478	1 925	+ 30 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito
SOL/24-C	Sogliola (Mare del Nord)	17 535	21 361	+23 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito
LIN/1/2	Molva (1, 2)	117	43	-63 %	A seguito di parere scientifico formulato dal Regno Unito

Flessibilità interannuale

La Commissione ha concordato con il Regno Unito che la flessibilità interannuale non si applichi agli stock seguenti: merluzzo bianco, acque ad ovest della Scozia (COD/5BE6A); merlano, acque ad ovest della Scozia (WHG/56-14); merlano, Mar Celtico (WHG/07A); passera di mare (PLE/7HJK). La Commissione ha concordato con la Norvegia che la flessibilità interannuale non si applichi agli stock seguenti: gamberetto boreale Skagerrak (PRA/03A) e merluzzo bianco Kattegat (COD/03AS).

Deroghe in materia di rigetti

In caso di differenze tra l'Unione e il Regno Unito relativamente alle deroghe all'obbligo di sbarco si è convenuto di avvalersi delle deroghe applicabili nelle acque della controparte in riferimento alle attività di pesca effettuate in tali acque.

Scambi di contingenti

L'Unione ha inoltre cercato di agevolare gli scambi di contingenti con il Regno Unito, nell'ottica dell'istituzione del meccanismo di scambio di contingenti da parte del comitato specializzato per la pesca previsto dall'articolo 498, paragrafo 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al fine di contribuire alla stabilizzazione delle attività di pesca e di facilitare tali scambi prima dell'istituzione formale del meccanismo citato. È quindi opportuno istituire la procedura da seguire per effettuare i suddetti scambi.

Spigola

Per quanto riguarda la spigola occorre introdurre le modifiche seguenti: 1) la flessibilità per la pesca commerciale con reti da traino/sciabiche sarà ridotta dal tetto massimo di 520 kg a bimestre a un tetto massimo di 380 kg al mese, entro il limite del 5 % di spigola per bordata di pesca; 2) le catture accessorie di spigola nella pesca commerciale con reti da riva sono eliminate dall'ambito di applicazione del divieto generale di pesca della spigola. Tale deroga si applica soltanto ai numeri storici delle reti da spiaggia disciplinate a livello locale fissati ai livelli precedenti al 2017; 3) le attività commerciali che prevedono l'uso di reti da spiaggia non dovrebbero mirare alla cattura della spigola e possono sbarcare soltanto le catture accessorie inevitabili di tale specie.

Risultato delle consultazioni UE-Isole Fær Øer

Nel 2021 l'Unione e le Isole Fær Øer hanno intavolato consultazioni annuali sugli scambi di determinati TAC e sull'accesso alle acque reciproche. Le consultazioni non sono sfociate in un accordo tra l'Unione e le Isole Fær Øer. Da parte sua, l'Unione aveva mantenuto una riserva per determinati TAC al fine di permettere tali scambi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca e le licenze rilasciate ai pescherecci interessati.

Il trattato di Parigi del 1920

Per quanto riguarda le possibilità di pesca nella zona attorno alle isole Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitzbergen (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le parti di tale trattato un accesso equo e non discriminatorio alle risorse, anche in materia di pesca. Il parere dell'Unione in merito a tale accesso è stato illustrato in numerose occasioni, in ultima istanza nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia. Al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse nella zona delle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione su tale zona nei limiti di detto trattato, il Consiglio ha stabilito, per la sottozona CIEM 1 e la divisione 2b, il numero dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca della grancevola artica e i contingenti di merluzzo bianco. La ripartizione di tali possibilità di pesca tra gli Stati membri è limitata al 2021. Nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia, l'Unione si è riservata il diritto di adottare tutte le opportune contromisure correttive per salvaguardare gli interessi legittimi sia suoi che dei suoi Stati membri in forza del trattato di Parigi del 1920. È altresì opportuno rammentare che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

Acciuga nelle sottozone 9 e 10

L'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è una specie dal ciclo vitale breve per la quale gli studi si concludono nel mese di maggio. Il periodo del TAC è fissato dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo in modo da garantire che le possibilità di pesca si basino sulla miglior valutazione possibile del reclutamento annuale di tale specie caratterizzata da un ciclo vitale breve.

In attesa di un nuovo parere scientifico, il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, quale inizialmente adottato, ha fissato a zero il TAC di acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 applicabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Nella terza modifica delle possibilità di pesca per il 2021 è stato istituito un TAC provvisorio fino al 30 settembre 2021, al fine di consentire il proseguimento della pesca. Il parere scientifico è stato pubblicato il 18 giugno 2021. È pertanto opportuno modificare il TAC per il periodo che decorre dal 1° luglio 2021 per allinearli al parere scientifico del CIEM più recente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio¹⁵ ripartisce le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania¹⁶. Il protocollo è stato prorogato fino al 15 novembre 2020 mediante un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno¹⁷, firmato mediante la decisione (UE) 2019/1918¹⁸, che ne autorizzava l'applicazione provvisoria.
- (2) Il 23 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1704¹⁹ su una seconda proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno.

¹⁵ Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 297I del 18.11.2019, pag. 5).

¹⁶ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).

¹⁷ Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297I del 18.11.2019, pag. 3).

¹⁸ Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297I del 18.11.2019, pag. 1).

¹⁹ Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 1).

- (3) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio assegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possibilità di pesca nella categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica.
- (4) Ai sensi dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1° febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo è terminato il 31 dicembre 2020. Pertanto le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero essere riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, nel contempo, il Regno Unito non dovrebbe più disporre di licenze trimestrali a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originale nel contingente.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1919.
- (7) Il regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio²⁰ stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio²¹ fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Per gli stock condivisi con il Regno Unito, tali regolamenti fissavano totali ammissibili di catture (TAC) provvisori applicabili fino al 31 luglio 2021 ai pescherecci operanti in acque dell'Unione, in acque internazionali e in acque di paesi terzi.
- (8) Conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi internazionali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito²², dall'altra, l'Unione ha intavolato consultazioni bilaterali con il Regno Unito e ha stabilito il livello delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell'allegato 35 e nelle tabelle A e B dell'allegato 36 del medesimo accordo e le relative condizioni per il 2021 e, per determinati TAC di acque profonde, per il 2021 e il 2022. Tali consultazioni si sono svolte tra il 20 gennaio 2021 e il 2 giugno 2021 sulla base della decisione del Consiglio del 5 marzo 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione²³. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato dai capi delegazione dell'Unione e del Regno Unito e approvato dal Consiglio l'11 giugno 2021. È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 con le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito e con le nuove misure ad esse associate.

²⁰ Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

²¹ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

²² Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

²³ Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito al fine di concordare le possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022, doc. n. 6414/21.

- (9) La conclusione delle consultazioni introduce possibilità di pesca concordate e garantite per l'Unione e per il Regno Unito per il 2021 (e per alcuni stock di acque profonde per il 2022) nel quadro delle disposizioni concernenti la parità di accesso reciproco alle acque della controparte ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. In assenza di tale accordo sulle possibilità di pesca, l'Unione e il Regno Unito fisserebbero i TAC in modo unilaterale, mettendo a rischio la gestione sostenibile di questi stock condivisi. Anche la parità di condizioni per gli operatori dell'Unione ne risulterebbe compromessa.
- (10) È ora necessario applicare i risultati delle consultazioni UE-Regno Unito nell'ordinamento giuridico dell'Unione mediante la modifica dei TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio in funzione delle possibilità di pesca che rispettano i livelli dei TAC concordati con il Regno Unito.
- (11) Nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a tassi miranti a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Conformemente al regolamento relativo alla politica comune della pesca (regolamento sulla PCP)²⁴ e ai piani pluriennali per le acque occidentali²⁵ e per il Mare del Nord²⁶, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli F_{MSY} di cui all'articolo 2 di tale regolamento dovevano essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e devono successivamente essere mantenuti all'interno degli intervalli F_{MSY} , conformemente all'articolo 4 di tale regolamento.
- (12) Per alcuni stock, valutati sulla base dell'MSY, il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'UE che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'UE e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in

²⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

²⁵ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

²⁶ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in linea con quanto indicato nel verbale concordato al fine sia di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione, sia di contribuire nel contempo ad una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

- (13) Sebbene non abbiano raggiunto un accordo su misure tecniche funzionalmente collegate e allineate, sia l'Unione che il Regno Unito hanno concordato che tali misure erano necessarie; il Regno Unito le adotterà al fine di contribuire alla ricostituzione degli stock interessati. Vista l'attuale mancanza di un accordo è necessario proseguire l'applicazione delle misure tecniche funzionalmente collegate in vigore stabilite dagli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, che consentono di fissare i TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti nel presente regolamento senza mettere a rischio lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell'Unione.
- (14) Dato che la biomassa degli stock di COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del B_{lim} e che sono consentite soltanto le catture accessorie e la pesca a fini scientifici, l'Unione e il Regno Unito hanno concordato nel verbale che è necessario non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock.
- (15) Dato che la biomassa degli stock di COD/03AS e PRA/03A è al di sotto del B_{lim} , l'Unione e la Norvegia hanno concordato che è necessario non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock.
- (16) La spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) continua ad essere al di sotto dell' $MSY B_{trigger}$ e appena sopra il B_{lim} . Sebbene la mortalità per pesca sia diminuita, le indicazioni del CIEM sulla pressione di pesca rimangono preoccupanti. L'importanza di misure concordate per garantire condizioni e possibilità allineate per le flotte del Regno Unito e dell'Unione è fondamentale per la spigola quale stock condiviso, soprattutto per quanto riguarda un tetto mensile per la pesca commerciale con reti da traino/sciabiche e le catture accessorie nella pesca commerciale con reti da riva, mantenendo in vigore l'attuale limite per la pesca ricreativa. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre concordato di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY.
- (17) Al fine di proteggere dall'attività di pesca le specie interessate, il Regno Unito e l'Unione hanno concordato nel verbale una serie di elenchi di specie vietate. Sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tali specie vietate.
- (18) Ai sensi dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di istituire un meccanismo di trasferimento volontario, nel corso dell'anno, delle possibilità di pesca, da attivare ogni anno e i cui dettagli dovrebbero essere specificati dal comitato specializzato per la pesca. Al fine di consentire agli Stati membri di trasferire o scambiare le possibilità di pesca con il Regno Unito finché il comitato specializzato per la pesca non avrà adottato tali dettagli, è opportuno istituire una procedura per effettuare i suddetti scambi.

- (19) Nel 2021 l'Unione e le Isole Fær Øer hanno intavolato consultazioni annuali sugli scambi di determinati TAC e l'accesso alle acque reciproche. Le consultazioni non sono sfociate in un accordo tra l'Unione e le Isole Fær Øer. Da parte sua, l'Unione aveva mantenuto una riserva per determinati TAC al fine di permettere tali scambi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca e le licenze rilasciate ai pescherecci interessati.
- (20) In attesa di un nuovo parere scientifico, il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, quale inizialmente adottato, ha fissato a zero il TAC di acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 applicabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Nella terza modifica delle possibilità di pesca per il 2021 è stato istituito un TAC provvisorio fino al 30 settembre 2021, al fine di consentire il proseguimento della pesca. Il parere scientifico è stato pubblicato il 18 giugno 2021. È pertanto opportuno modificare il TAC per il periodo che decorre dal 1° luglio 2021 per allinearli al parere scientifico del CIEM più recente.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.
- (22) Per quanto riguarda le possibilità di pesca nella zona attorno alle isole Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitzbergen (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le parti di tale trattato un accesso equo e non discriminatorio alle risorse, anche in materia di pesca. Il parere dell'Unione in merito a tale accesso è stato illustrato in numerose occasioni, in ultima istanza nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia. Al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse nella zona delle Svalbard sia coerente con tali norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione su tale zona nei limiti di detto trattato, il Consiglio ha stabilito, per la sottozona CIEM 1 e la divisione 2b, il numero dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca della grancevola artica e i contingenti di merluzzo bianco. La ripartizione di tali possibilità di pesca tra gli Stati membri è limitata al 2021. Nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia, l'Unione si è riservata il diritto di adottare tutte le opportune contromisure correttive per salvaguardare gli interessi legittimi sia suoi che dei suoi Stati membri in forza del trattato di Parigi del 1920. È altresì opportuno rammentare che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
- (23) I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1919 è sostituito dal seguente:

"f) categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

Germania	13 038,4 tonnellate
Francia	2 714,6 tonnellate
Lettonia	55 966,6 tonnellate
Lituania	59 837,6 tonnellate
Paesi Bassi	64 976,1 tonnellate
Polonia	27 106,6 tonnellate
Irlanda	8 860,1 tonnellate

Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania	4
Francia	2
Lettonia	20
Lituania	22
Paesi Bassi	16
Polonia	8
Irlanda	2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;".

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2021/91

Il regolamento (UE) 2021/91 è così modificato:

- (1) l'articolo 8 è soppresso;
- (2) la parte 2 dell'allegato è modificata conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

- (1) l'articolo 7 è soppresso;
- (2) l'articolo 11 è così modificato:
 - (a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.";

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) con reti demersali (*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

(*) Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) con sciabiche (*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

(*) Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).";

(3) dopo l'articolo 13, paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera d), l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applicano agli stock seguenti: merluzzo bianco, Kattegat (COD/03AS); merluzzo bianco, acque a ovest della Scozia (COD/5BE6A); merlano, acque a ovest della Scozia (WHG/56-14); merlano, Mar Celtico (WHG/07A); gamberetto boreale, Skagerrak (PRA/03A); e passera di mare, Mar Celtico (PLE/7HJK).";

(4) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 53 bis

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione europea e il Regno Unito avviene conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
2. Uno Stato membro che intende trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo uno schema di massima per tale trasferimento o scambio.
3. Qualora approvi lo schema di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatole dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da

tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4. I contingenti ricevuti dal Regno Unito o ad esso trasferiti nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerati contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto ai sensi del paragrafo 3. Tali scambi non modificano i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
- (5) L'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento.
- (6) L'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento.
- (7) L'allegato V è modificato conformemente alla parte D dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente